## REGOLAMENTO (CE) N. 493/96 DELLA COMMISSIONE

## del 20 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 109/94 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che in forza dell'articolo 19 septies del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (3), la Commissione provvede a che gli Stati membri responsabili del controllo dispongano dei dati riguardanti l'identificazione delle navi che hanno accesso alle loro acque;

considerando che l'attuazione dei nuovi regimi di gestione dello sforzo di pesca conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (1), e del regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (3) comporta la necessità di adottare nuove disposizioni che garantiscano la comunicazione immediata dei dati relativi agli elenchi nominativi delle navi per ogni attività di pesca; che da questo punto di vista il regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione (%), offre un contesto procedurale appropriato;

considerando che occorre armonizzare e razionalizzare le procedure di comunicazione dei dati relativi alle caratteristiche e agli elementi di identificazione dei pescherecci della Comunità destinati ad essere utilizzati nell'ambito della normativa comunitaria, in particolare per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca (7) e il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (8); che questa armonizzazione e razionalizzazione delle procedure può essere realizzata nell'ambito del regolamento (CE) n. 109/94, le cui disposizioni dovranno essere considerate a tal fine come disposizioni di riferimento;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 109/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquicoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 109/94 è così modificato:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

Le comunicazioni relative agli eventi prescritte dagli allegati I, II, III, IV e V vengono effettuate:

- prima del 15 di ogni mese per gli eventi registrati nel corso del mese precedente fino al 31 dicembre 1996, e per la prima volta prima del 15 aprile 1996,
- l'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana dell'anno 1997,
- per posta elettronica al momento stesso in cui l'evento è registrato dall'amministrazione a partire dal 1º gennaio 1998.
- 2) È inserito l'articolo 3 bis seguente:

Articolo 3 bis

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 19 septies del regolamento (CEE) n. 2847/93 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in base alle procedure di cui all'allegato VII del presente regolamento, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio (\*).

Eventuali modifiche degli elenchi delle navi vengono comunicate alla Commissione, secondo le stesse procedure, al massimo 4 giorni lavorativi prima che le navi entrino nella zona di pesca. La Commissione conferma, per posta elettronica, di aver ricevuto le modifiche degli elenchi al massimo due giorni lavorativi prima dell'entrata delle navi nella zona di pesca.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. (\*) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1. GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5. GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 93.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

considerando che occorre inoltre garantire l'aggiornamento e la semplificazione delle procedure di dichiarazione nonché una migliore qualità ed una maggiore utilità dei dati comunicati;

<sup>(\*)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.